

REPUBBLICA ITALIANA



*Regione Siciliana*

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

**L'Assessore**

**VISTO** lo Statuto della Regione;

**VISTO** il D.P.R. 19 luglio 1956, n. 977 recante le norme di attuazione dello Statuto in materia di Enti Locali;

**VISTO** la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, recante l'Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana;

**VISTA** la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, recante *“Provvedimenti in tema di autonomie locali”*;

**VISTA** la legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, recante *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*;

**VISTA** la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche e integrazioni recante *“Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane”* ed, in particolare:

- i commi 1 e 2 dell'articolo 1 i quali nel testo vigente dispongono che:

*“1. Sono istituiti i liberi Consorzi comunali di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani, composti dai comuni delle corrispondenti province regionali.*

*2. Sono, altresì, istituiti i liberi Consorzi comunali di Palermo, Catania e Messina, composti dai comuni delle corrispondenti province regionali, i quali costituiscono le Città metropolitane.”*;

- il comma 1, secondo periodo, dell'articolo 6 il quale nel testo vigente dispone che:

*“In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale, da svolgersi in una domenica compresa tra l'1 dicembre e il 31 dicembre 2024 è indetta dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, con decreto da emanarsi non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.”*;

- il comma 2, secondo periodo, dell'articolo 6 il quale nel testo vigente dispone che:

*“Hanno diritto di voto gli organi elettivi dei comuni in carica alla data delle elezioni degli enti di area vasta”*;

- il comma 7, secondo periodo, dell'articolo 7 bis, il quale nel testo vigente dispone che in merito all'elezione del Consiglio del Libero Consorzio *“Si applicano i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 6.”*;

- il comma 7, terzo e quarto periodo, dell'articolo 14 bis il quale nel testo vigente dispone che:

*“In sede di prima applicazione della presente legge l'elezione del Consiglio metropolitano è indetta dal Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, col decreto di cui al comma 1 dell'articolo 6, nella medesima data prevista per l'elezione del Presidente e del Consiglio dei liberi Consorzi comunali. Hanno diritto di voto gli organi elettivi dei comuni in carica alla data delle elezioni degli enti di area vasta.”*;

- il comma 1 dell'articolo 18 il quale nel testo vigente dispone che:

*“Per l'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale nonché del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano, entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, con decreto istituisce l'ufficio elettorale composto da tre iscritti all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,*

*di cui uno con funzioni di presidente. Un dirigente, con competenze amministrative, di uno dei comuni appartenente all'ente di area vasta è designato, con il medesimo decreto, ad esercitare le funzioni di segretario. L'ufficio elettorale si insedia presso la sede dell'ente di area vasta.”;*

**VISTO** il D.P.Reg. n. 551/Gab dell'1 ottobre 2024 recante l'indizione delle elezioni dei Presidenti e dei Consigli dei liberi Consorzi comunali di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani nonché dei Consigli Metropolitani di Palermo, Catania e Messina;

**RILEVATO** che si rende necessario, pertanto, procedere entro i termini e nella composizione normativamente previste all'istituzione dell'Ufficio elettorale della Città metropolitana di Messina per lo svolgimento delle relative funzioni parimenti indicate dalla legge;

## **D E C R E T A**

**Articolo 1** – Per quanto specificato in premessa è istituito per lo svolgimento delle funzioni previste dalla legge l'Ufficio elettorale della Città metropolitana di Messina come di seguito composto:

- Dott. Carrubba Rossana Segretario del Città Metropolitana di Messina - Presidente
- Dott. Casamento Serena Segretario del Comuni di Tripi - Castell'Umberto - Componente
- Dott. L'Abbate Francesca Segretario del Comune di Rometta - Componente
- Dott. Strano Laura Dirigente in servizio presso il comune di Messina - Segretario

**Articolo 2** - L'Ufficio elettorale istituito ai sensi dell'articolo 1 si insedierà presso la sede della Città metropolitana di Messina e sarà assistito da personale di supporto messo a disposizione dal medesimo Ente.

**Articolo 3** - Il Dipartimento regionale delle Autonomie locali è incaricato della notifica del presente decreto presso i rispettivi enti di appartenenza ai soggetti nominati ed al Sindaco della Città metropolitana di Messina anche ai fini della pubblicazione sul Sito istituzionale del medesimo Ente.

**Articolo 4** - Il presente decreto sarà altresì pubblicato sul Sito del Dipartimento regionale delle Autonomie locali e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo 23 ottobre 2024

L'Assessore  
On.le Andrea Messina